

Accordo FATCA per lo scambio automatico di informazioni

Italia-USA: collaborazione più forte contro l'evasione fiscale

È stato firmato l'accordo tra Italia e Stati Uniti per il miglioramento della tax compliance internazionale tramite l'applicazione della disciplina statunitense FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act. I contenuti di tale accordo bilaterale si basano sul modello internazionale di accordo fiscale FATCA adottato nel luglio del 2012 da Stati Uniti, Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito.

di Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

I contenuti dell'Accordo FATCA Italia-Stati Uniti

Allo scopo di assicurare la tax compliance transfrontaliera e di rendere effettiva la trasparenza nei rapporti tra le Amministrazioni finanziarie dei due Paesi, riducendo al contempo i costi di compliance per gli istituti finanziari, l'“Agreement between the Government of the United States and the Government of the Republic of Italy to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA”, sottoscritto in data 10 gennaio 2014, prevede lo **scambio di informazioni automatico** in materia fiscale, da applicare su **base di reciprocità**.

Ai sensi dell'Accordo FATCA, la procedura per lo scambio di informazioni dovrà essere applicata ai conti detenuti negli Stati Uniti da parte di soggetti residenti in Italia e a quelli detenuti in Italia da soggetti residenti negli Stati Uniti.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 dell'Accordo FATCA, lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie dei due Paesi, da realizzarsi **in via automatica** e a **cadenza annuale**, dovrà riguardare gli elementi indicati di seguito:

- il nome e i dati identificativi del titolare del conto;
- il numero di conto;
- il nome e i dati identificativi dell'istituto finanziario che effettua la comunicazione;
- il saldo o il valore del conto medesimo al termine dell'anno solare interessato o di altro “appropriate reporting period”.

Tra i principali **benefici** dell'Accordo FATCA, oltre alla reciprocità dei flussi informativi, assumono particolare rilevanza:

- l'esenzione dalla ritenuta del 30% (prevista dalla disciplina FATCA) sui pagamenti di fonte statunitense;
- la rimozione dei principali ostacoli giuridici legati alla protezione dei dati;
- la generale semplificazione degli oneri di adempimento per gli intermediari finanziari italiani, i quali saranno tenuti a relazionarsi esclusivamente con l'Amministrazione finanziaria nazionale e non con quella statunitense.

Secondo quanto dichiarato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, Fabrizio Saccomanni, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo FATCA, quest'ultimo “rappresenta un passaggio importante nel percorso per la **costruzione del nuovo standard globale** per lo scambio automatico di informazioni, che è basato sul modello di accordo intergovernativo elaborato con gli Stati Uniti ed è in corso di avanzata elaborazione in ambito OCSE”.

Il Ministro ha inoltre espresso l'auspicio di una **pronta ratifica dell'Accordo FATCA** da parte del Parlamento della Repubblica Italiana, in modo tale da consentire l'applicazione del medesimo a partire dalla data dell'1 luglio 2014, come previsto dalla disciplina statunitense FATCA.

Il modello internazionale di accordo fiscale FATCA

L'accordo bilaterale sottoscritto da Italia e Stati Uniti si basa sulle disposizioni contenute nel modello di accordo fiscale internazionale FATCA, volto a regolare le procedure per lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni finanziarie, da e verso gli Stati Uniti.

Il Modello FATCA, negoziato **tra gli Stati Uniti e cinque Paesi dell'Unione europea (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna)** e adottato in data 26 luglio 2012, prevede che gli Stati Uniti e ciascuno dei partner FATCA assumano i seguenti **obblighi**:

- adottare la normativa di attuazione necessaria ai fini di richiedere agli istituti finanziari situati sul proprio territorio di acquisire e comunicare alle autorità dei partner FATCA le informazioni disciplinate dall'accordo medesimo;
- autorizzare le istituzioni finanziarie stabilite nel partner FATCA ad applicare tutte le misure necessarie in vista dell'identificazione dei conti statunitensi;
- trasmettere all'Amministrazione finanziaria statunitense, in via automatica, le informazioni ricevute da parte degli istituti finanziari.

Il Modello FATCA prevede altresì l'**eliminazione dell'obbligo**, per ogni istituto finanziario estero stabilito all'interno della giurisdizione di un partner FATCA, di **concludere un accordo generale direttamente con l'IRS** (Internal Revenue Service), a patto che l'istituto finanziario stesso abbia provveduto a registrarsi presso l'IRS o sia escluso dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'accordo specifico o delle indicazioni fornite dall'IRS medesimo.

Particolarmente rilevante è infine l'**eliminazione della ritenuta statunitense** ai sensi della normativa FATCA sui pagamenti agli istituti finanziari esteri stabiliti nel partner FATCA. Questi ultimi vengono identificati, a seconda dei casi, come istituti finanziari esteri partecipanti (participating financial institutions) o come istituti finanziari esteri non partecipanti (non-participating financial institutions).

Scambio automatico di informazioni: i lavori dell'OCSE

Il Modello FATCA si inserisce nel contesto dei lavori OCSE che, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione internazionale in ambito fiscale, sono finalizzati alla definizione e all'implementazione di un "New Global Standard on Automatic Exchange of Information".

Di recente, è stato più volte evidenziato, in sede OCSE, come le **criticità** derivanti dall'**evasione** e dall'**elusione transfrontaliere** risultino particolarmente rilevanti, anche a causa dell'**insufficiente incisività dei meccanismi per lo scambio di informazioni** a disposizione degli Stati medesimi: se, in passato, lo scambio di informazioni su richiesta era ritenuto un meccanismo sufficiente a garantire un certo livello di trasparenza internazionale in materia fiscale, le pratiche di elusione ed evasione fiscale diffuse nel corso degli ultimi anni hanno evidenziato la necessità di individuare strumenti innovativi. In questa prospettiva, lo scambio di informazioni in via automatica è ad oggi considerato la risposta più adeguata ai citati fenomeni.

Il progetto OCSE per lo sviluppo di uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni si fonda, oltre che su attività e studi portati avanti in seno all'OCSE medesima e sugli standard per lo scambio di informazioni elaborati in ambito comunitario, anche sulle disposizioni contenute nel Modello FATCA.

Scopo dell'OCSE è infatti quello di implementare a livello globale il Modello FATCA, integrandolo con ulteriori regole per lo scambio automatico di informazioni e con specifici standard di due diligence e reporting rivolti agli istituti finanziari.

Nello specifico, l'implementazione del modello per lo scambio automatico di informazioni che l'OCSE si propone di sviluppare comporterebbe:

- la trasmissione sistematica e periodica, dallo Stato della fonte allo Stato di residenza, di un insieme di informazioni relative a determinati contribuenti;
- la definizione del contenuto specifico delle informazioni da scambiare. A questo proposito, l'OCSE riconduce al significato di "financial information" – tra gli altri – gli interessi, i dividendi, i saldi dei conti e i redditi derivanti da alcuni prodotti assicurativi;
- l'identificazione di modelli e di regole di due diligence e di reporting;

- lo sviluppo di una “technical platform” che garantisca l’operatività concreta degli scambi di informazioni tra Stati secondo standard di sicurezza e di “cost effectiveness”;
- il riferimento ad un network di strumenti bilaterali e multilaterali quale base per realizzare lo scambio di informazioni medesimo. A tal proposito, l’OCSE individua quale strumento di riferimento privilegiato la “Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters”, così come modificata nel 2011, la quale prevede diverse forme di cooperazione amministrativa tra Stati e identifica modalità per lo scambio di informazioni in via automatica.

Copyright © - Riproduzione riservata